

Quando l'autonoma organizzazione è un retaggio dimensionale

Euroconference

Nell'attesa di un intervento del Legislatore che formalizzi i **requisiti** materiali nei quali si rinveniva l'esistenza o l'assenza della **autonoma organizzazione** che impone il pagamento dell'IRAP, ci si deve ancora "arrabattare" con casistiche particolari che rischiano di offuscare l'idea dell'Agenzia.

Non confidiamo, peraltro, che la prossima legge di Stabilità possa risolvere il problema in modo preciso, tanto è vero che si sta già prospettando l'idea di un **ampliamento** delle **deduzioni forfetarie**, proprio per ridurre al minimo il problema. D'altro canto, la **configurazione** di **parametri** generali applicabili alle più disparate casistiche appare davvero ardua.

Nel frattempo, dunque, bisogna continuare ad applicare i **principi generali** più volte ribaditi dalla Cassazione.

Spesso, infatti, sussiste una **presunzione** di presenza di soggettività IRAP ogni volta in cui il lavoratore autonomo (o piccolo imprenditore) riesca a produrre **ampi volumi di compensi** (o ricavi); in modo altrettanto frequente, si ritiene presente l'organizzazione quando l'**apporto del lavoro di terzi** assume la rilevanza di pagamento di compensi con fattura.

Su questi temi, segnaliamo il rilascio da parte della **Suprema Corte** della **sentenza n. 20610 del 12 ottobre scorso**.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, con riferimento ai proventi dell'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un **professionista**), il presupposto impositivo IRAP (autonoma organizzazione) **sussiste** quando il contribuente:

- sia il **responsabile** dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili all'altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi **beni strumentali eccedenti**, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il **minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo **non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che espliciti mansioni meramente esecutive** (Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451/2016).

È stato al riguardo precisato che ai fini del presupposto impositivo IRAP è **irrilevante l'ammontare dei compensi percepiti dal contribuente** (Cassazione 547/2016 e 4929/2012), e che, avuto riguardo all'entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un **medico** di beni strumentali anche di un **certo rilievo economico** non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione quando detti beni – anche di una certa consistenza – rientrano nelle attrezzature **usuali** per tale categoria di professionisti.

Non è inoltre sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del contribuente di **compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa** a fronte di prestazioni che non abbiano carattere continuativo.

Tutti questi principi sembrano non essere stati considerati nel **caso specifico**, che riguardava un **medico** che svolgeva attività servendosi di **macchinari di valore elevato**, oltre che di **supporto esterno** di professionisti muniti di partita IVA.

Nel caso di specie, la **CTR** ha invece affermato la sussistenza dell'autonoma organizzazione del professionista:

- sulla base dei compensi percepiti (**volume**);

- dando rilievo al **costo dei beni strumentali**, omettendo di valutare se il costo delle attrezzature si riferiva a beni necessari all'esercizio dell'attività professionale del contribuente;
- ed alle **somme corrisposte a terzi**, senza curarsi del fatto che se si trattasse, o meno, di compensi **occasional**i per consulenze specifiche e saltuarie.

Per tali motivi la decisione è stata **rimandata** ad altro giudice per nuova decisione. E tale conclusione **disincentiva i comportamenti "standardizzati" dell'Agenzia** che pretende, sbagliando, di riscontrare nel modello dichiarativo e nel modello 770 una troppo facile risposta alla difficile domanda in merito alla presenza di elementi che contribuiscano a creare la autonoma organizzazione.